

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente

(Decreto Rettorale n.34 del 12 dicembre 2008)

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Attività formative	4
Articolo 4 - Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione	4
Articolo 5 - Frequenza e conseguimento del titolo	4
Articolo 6 - Attivazione dei corsi	4
Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo e il Direttore	5
Articolo 8 - Quota di iscrizione	6
Articolo 9 - Valutazione dei corsi	6
Articolo 10 - Attestati rilasciati	6
Articolo 11 - Norma finale	E

Articolo 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento interno in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, commi 8 e 9 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dell' articolo 1 del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le procedure per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione permanente (di seguito denominati "corsi") promossi dall'Università telematica Giustino Fortunato (di seguito denominata "Università"), autonomamente o in collaborazione con altri Atenei, con ordini professionali e con amministrazioni ed enti pubblici o privati.
- 2. I corsi possono essere comprensivi di attività didattica frontale, di altre forme di studio guidato, oltre alle attività in rete secondo i criteri stabiliti dal D.I. 17 aprile 2003 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2003), relativo alle procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici, e con le modalità di attivazione previste dall'Università.
- 3. A conclusione dei corsi viene rilasciato un attestato eventualmente corredato dall'attribuzione di crediti universitari.
- 4. Il presente Regolamento individua e definisce, in particolare:
- a) le finalità dei corsi;
- b) le attività formative, l'assegnazione eventuale dei crediti, i requisiti, le modalità di ammissione e di frequenza;
- c) l'istituzione, l'attivazione, la durata, la struttura.

Articolo 2 - Finalità

- 1. I corsi sono istituiti con le finalità di:
- a) rispondere alle esigenze culturali di approfondimento e di specializzazione nei diversi settori scientifici;
- b) sviluppare e trasferire conoscenze sotto il profilo teorico, metodologico e applicativo per supportare le esigenze formative rilevate nel mondo del lavoro;
- c) contribuire a creare le condizioni per lo sviluppo di nuovi profili e sbocchi professionali.
- 2. I corsi possono essere attivati anche in collaborazione con ordini professionali e con amministrazioni, enti esterni, pubblici o privati, italiani.
- 3. In caso di attivazione di Corsi in collaborazione con ordini professionali, amministrazioni ed enti pubblici e privati, la gestione amministrativo-contabile è di esclusiva competenza dell'Ateneo, nel rispetto puntuale del presente Regolamento.

5. In caso di attivazione di Corsi in collaborazione con altre Università e con sede amministrativa presso l'Università Telematica "Giustino Fortunato", nella convenzione è contenuto esplicito riferimento alle modalità amministrativo-gestionali previste dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Attività formative

- 1. I corsi se erogati esclusivamente in modalità e-learning dovranno prevedere lezioni e-learning, lezioni fruibili via internet caratterizzate da ipertestualità, multimedialità ed interattività, assistenza in rete da parte dei docenti e tutor e verifiche periodiche;
- 2. All'insieme delle attività suddette comprensive dell'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, è possibile prevedere l'acquisizione di crediti formativi. distribuiti in un arco temporale che garantisca un efficace apprendimento.
- 3. I corsi possono prevedere attività di stage presso enti pubblici e privati.

Articolo 4 - Requisiti e modalità di ammissione e termini per l'iscrizione

1.I Requisiti e le modalità di ammissione ed i termini per l'iscrizione saranno individuati in ciascun bando ed approvati dal Consiglio di Facoltà che autorizza l'attivazione del Corso.

Articolo 5 - Frequenza e conseguimento del titolo

- 1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari ad almeno 1'80% della durata complessiva del corso.
- 2. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Il corsista si collegherà alla piattaforma e-learning attraverso le sue credenziali istituzionali dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno i corsisti sulla base di specifici reports, valutando l'accesso all'esame finale.

Articolo 6 - Attivazione dei corsi

1. Le proposte di istituzione di corsi sono avanzate dalle singole Facoltà, o da più Facoltà, e sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

La proposta di istituzione del corso deve contenere:

- 1. l'ipotesi di budget redatta secondo le linee generali fissate dall'Amministrazione dell'Ateneo;
- 2. gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- 3. il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
- **4.** il numero minimo di iscritti per l'attivazione del Corso;

- 5. le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
- **6.** le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
- 7. l'eventuale numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- 8. le modalità di svolgimento della prova finale per la verifica delle competenze acquisite;
- 9. la durata, la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- 10. i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- 12. l'indicazione del Direttore e dei membri del Consiglio, di cui al successivo art. 7;
- 13. le modalità della didattica e distribuzioni delle ore ripartite in ore di studio individuale e in modalità sincrone ed asincrone ed eventuali attività seminariali;
- 15. la proposta di nominativi dei docenti responsabili degli insegnamenti e con l'eventuale indicazione di docenti stranieri:
- 16. la proposta dei nominativi dei tutor già nell'organico dell'Ateneo;
- 17. le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento;
- 18. ogni altro elemento ritenuto utile.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo e il Direttore

- 1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun corso sono assunte da un Direttore e da un Consiglio Direttivo, costituito da 3 docenti del corso tra i quali è individuato il Direttore nella persona di un professore dell'Università Telematica "Giustino Fortunato" ed un tutor dell'Ateneo.
- 2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
- a) presiede il Consiglio;
- b) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche;
- c) coordina e cura i rapporti con gli Organi accademici e con gli enti esterni;
- d) dispone e autorizza gli atti di gestione relativi alle attività;
- e) redige la relazione particolareggiata sulle attività;
- f) svolge ogni altra funzione utile all'attuazione dei programmi;
- g) coordina i tutor nell'attività on-line;
- h) valida il materiale didattico inserito in piattaforma;
- i) vigila sulle attività di interazione della piattaforma.
- 3. Per ciascuna edizione, il Direttore presenta al Consiglio di Facoltà ed al Nucleo di valutazione di Ateneo una relazione sull'andamento del corso.

Articolo 8 - Quota di iscrizione

- 1. La quota di iscrizione a ciascun corso viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione dello stesso. Tali contributi sono interamente trattenuti nel Bilancio dell'Ateneo e gestiti dall'Amministrazione centrale di esso.
- 2. Il decreto rettorale istitutivo può prevedere, a favore degli studenti, l'istituzione di borse di studio e altre agevolazioni, determinando i criteri e le modalità di conferimento e le eventuali agevolazioni.
- 3. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso è assicurata dai contributi di iscrizione degli iscritti; possono fruire, inoltre, di finanziamenti da parte di Enti pubblici e Privati.

Articolo 9 - Valutazione dei corsi

1. I risultati dei corsi sono sottoposti dal Direttore alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Articolo 10 - Attestati rilasciati

1. Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.

Articolo 11 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.